Avvocati
Butti Peres Zalin
& Partners

6 novembre 2026

ILLEGITTIMO IL TETTO INDENNITTARIO PER LE AZIENDE “SOTTO SOGLIA” IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

(Corte Costituzionale sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026)

Avv. Francesca Masso

Con **sentenza n. 174 del 2026** (depositata il 22 ottobre 2026), la Corte Costituzionale è intervenuta sulla disciplina dei licenziamenti individuali illegittimi nelle **imprese "sotto soglia"** (fino a 15 dipendenti).

La decisione interessa in particolare i lavoratori assunti **prima del 7 marzo 2015** avendo dichiarato, la Corte, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 limitatamente alle parole *« … se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»*.

La Corte ha ritenuto di accogliere le ragioni del Tribunale rimettente di Livorno ritenendo sussistente una **irragionevole disparità di trattamento** tra i lavoratori assunti prima e quelli assunti dopo il 7 marzo 2015 ai quali, a seguito della sentenza della medesima Corte n. 118 del 2025 (intervenuta sul d.lgs. n. 23/2015 - *Jobs Act* -) sarebbe possibile riconoscere una tutela indennitaria maggiore.

Aggiunge la Corte, in linea con la *ratio* seguita anche nelle precedenti pronunce, che un intervallo indennitario eccessivamente ristretto (limitato tra 2,5 e 6 mensilità) impedirebbe al Giudice una reale personalizzazione del ristoro, nonché **l'adeguatezza** della riparazione e la sua **efficacia dissuasiva**.

La Corte osserva poi come il limite dimensionale dei quindici dipendenti contenuto nell'art. 8 della L. n. 604/1966 aveva perso gran parte del suo significato già con la riforma della legge n. 108 del 1990 che aveva ridisegnato l'ambito della tutela reale (art. 18 Statuto dei Lavoratori) ed esteso la tutela obbligatoria a tutte le piccole imprese (abrogando il precedente limite dei 35 dipendenti di cui all'art. 11 della L. n. 604/1966).

La Corte ha invece precisato che **resta legittimo subordinare la maggiorazione** più ampia (fino a 14 mensilità) **al possesso di un'anzianità lavorativa** almeno ventennale, poiché l'anzianità non viene qui usata come unico parametro rigido di calcolo, ma come criterio per ampliare ulteriormente la discrezionalità del Giudice.

Agli effetti pratici, con l'eliminazione del riferimento ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, anche per i "vecchi assunti" delle imprese di minori dimensioni diviene possibile accedere alle maggiorazioni dell'indennità (fino a 10 mensilità per anzianità superiori a dieci anni e fino a 14 mensilità per anzianità superiori a venti anni)

Il *"numero dei dipendenti occupati"* non scompare, ma cessa di essere un ostacolo rigido all'accesso alle maggiorazioni; esso resta uno dei criteri generali previsti dall'art. 8 della L. n. 604/1966 che il giudice deve valutare discrezionalmente per quantificare l'indennità all'interno della forbice più ampia.